



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

18/5/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Nuova soglia per il documento riepilogativo delle fatture

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

L'art. 7 secondo comma, lettera aa) del Decreto legge 70/2011, in vigore dal 13 maggio 2011, modifica la soglia prevista per la registrazione cumulativa delle fatture emesse e ricevute, di cui all'art. 6 del Dpr 695/1996, comma 1 e comma 6 rispettivamente.

In base alla nuova formulazione dell'art. 6, comma 1, Dpr 695/1996, per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 € (anziché 154,94 €), è possibile utilizzare, nei termini previsti dall'art. 23 dpr 633/1972- entro 15 giorni dalla data di emissione più remota delle fatture riepilogate-, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture di riferimento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

In base al novellato art. 6, comma 6, Dpr 695/1996, per le fatture relative a beni e servizi acquistati, di importo inferiore a 300 € (anziché 154,94 €), è possibile utilizzare un documento riepilogativo nel quale occorre indicare i numeri attribuiti dal destinatario alle fatture di riferimento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. L'annotazione deve essere effettuata entro i termini previsti dall'art. 25 dpr 633/72, vale a dire anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitata la detrazione della relativa imposta.

Ulteriore modifica normativa, infine, è l'aggiunta all'art.6 del Dpr 695/1996, del comma 6 bis , in base al quale è possibile avvalersi della semplificazione prevista dai commi 1 e 6 anche per le autofatture emesse dal cessionario/committente a norma dell'art. 17 secondo comma del Dpr 633/72, per le operazioni effettuate in Italia dal cedente/prestatore non residente.

Si rammenta che le autofatture possono essere numerate in progressione alle fatture di vendita oppure con numerazione propria, e devono essere registrate sia nel registro vendite che in quello degli acquisti.

Pertanto se le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge sono, singolarmente, di importo inferiore a 300 Euro, potranno essere registrate in un unico documento riepilogativo sia nel registro vendite che nel registro acquisti.

Il documento riepilogativo da annotare nel registro vendite dovrà contenere l'indicazione, per le autofatture emesse nel corso del mese, dei numeri delle autofatture di riferimento, dell'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il documento riepilogativo da annotare nel registro acquisti dovrà contenere l'indicazione, per tutte le autofatture, del numero di riferimento, dell'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e dell'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Stante la discrasia temporale dei termini previsti per l'annotazione dei documenti nei registri delle vendite e degli acquisti è consigliabile annotare, in entrambi i registri, il documento riepilogativo delle autofatture, nel minor termine previsto dall'art. 23 dpr 633/72, realizzando di fatto la neutralizzazione dell'imposta applicata.